

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO A SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione di contributi e benefici economici di assistenza sociale volti a favorire il benessere delle persone ed a prevenire, superare o ridurre eventuali condizioni di bisogno derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

Il presente Regolamento si ispira ai principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza, in coerenza con gli artt. 2,3 e 38 della Costituzione e in applicazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Art.2 Destinatari

Hanno titolo di usufruire degli interventi di cui al presente regolamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, cittadini e nuclei familiari, regolarmente residenti nel Comune di Castelvetro P.no (in possesso di regolare titolo di soggiorno, ai sensi del D. Lgs. N. 289/1998, se cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea) per i quali è dimostrato lo stato di bisogno e l'impossibilità di farvi fronte diversamente.

L'ammissione a detti interventi è subordinata alla verifica che il richiedente abbia esercitato i propri diritti a fruire di prestazioni da parte di altri organismi o istituzioni e che i familiari, di cui all'articolo 433 del Codice Civile, adempiano ai propri obblighi di legge.

In caso contrario il Comune, attraverso i propri servizi, fornisce le indicazioni e la necessaria collaborazione provvedendo anche, previo consenso del richiedente, a richiamare i parenti all'assolvimento, ove possibile, dei propri doveri di mantenimento e solidarietà che non possono essere sostituiti dall'istituzione.

Per le famiglie con minori a carico, qualsiasi intervento è successivo alla presa in carico da parte del Servizio Sociale Minori competente.

Art. 3 Finalità

I contributi e benefici economici, riservati ai destinatari di cui al presente regolamento sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito della singola persona o del nucleo determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

Tale sostegno deve considerarsi un supporto alle difficoltà temporanee delle persone, in una prospettiva di recupero ed integrazione sociale e deve far parte di un progetto condiviso e partecipato dagli interessati, dagli operatori del Servizio socio- culturale del Comune e dagli altri soggetti, istituzionali e non, coinvolti, in un'ottica di sussidiarietà e solidarietà.

Gli interventi, oggetto del presente regolamento, sono posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi, in un'ottica di rete e progressività, anche ai fini della loro quantificazione.

Art. 4 Natura, tipologia e caratteristiche degli interventi

Per contributi e benefici economici si intende qualsiasi elargizione disposta dall'Amministrazione Comunale sotto forma di sovvenzione, sussidio, agevolazione, concorso finanziario, partecipazione alla spesa e vantaggio economico, avente un diretto valore economico.

Gli interventi erogabili, la cui autorizzazione ed erogazione è vincolata alle disponibilità di bilancio, comprendono:

SPATIO NON
UTILIZABLE

- Contributi economici finalizzati: contributi continuativi o straordinari, erogati a copertura di situazione di bisogno e vincolati a finalità specifiche (pagamento utenze domestiche, acquisto generi alimentari, copertura spese sanitarie...);
- Borse lavoro temporanee: realizzazione di percorsi integrati finalizzati all'inserimento sociale ed occupazionale di persone in situazione di svantaggio ed a rischio di marginalità. Per le modalità di attuazione di tali progetti si rimanda allo specifico regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 27/01/2012;
- Esoneri totali o parziali ai costi dei servizi comunali: applicazione di ulteriori riduzioni o esoneri alle tariffe, determinate annualmente dalla Giunta Comunale, di concorso al costo delle prestazioni socio- assistenziali e scolastiche comunali;

Art. 5

Modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata all'Ufficio Socio- Culturale, su appositi moduli predisposti dall'Ufficio comunale competente.

La domanda deve essere corredata da:

- Documento di identità e regolare titolo di soggiorno se cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea;
- Documentazione e dichiarazione, sottoscritta a norma del DPR n. 445 del 28/12/2000, attestante il possesso dei requisiti per l'ammissibilità all'intervento di sostegno, le condizioni che determinano lo stato di bisogno (situazione lavorativa o motivi dell'inoccupazione, se disoccupati iscrizione al centro per l'impiego, spese sostenute a vario titolo, particolari situazioni reddituali, familiari o personali che incidono nella situazione, ecc ...) e l'impossibilità dei parenti tenuti agli alimenti di garantire sufficiente sostegno;
- Certificazione ISEE di cui al DPCM 242/2001 e successive modifiche;
- Documentazione relativa ad ulteriori contribuzioni percepite non dichiarate ai fini ISE (pensione di invalidità, indennità di accompagnamento, rendite Inail, assegno di mantenimento ex coniuge, ecc...);

Art. 6

Preso in carico, istruttoria, elaborazione piano individualizzato e relazione sociale

Le richieste pervenute vengono prese in esame dagli istruttori dell'Ufficio Socio- Culturale.

La valutazione dello stato di bisogno prevede accertamenti di natura economica ed approfondimenti di carattere sociale.

La verifica delle effettive condizioni economiche può essere disposta anche tramite indagini a mezzo della Guardia di Finanza, come da apposita convenzione.

L'approfondimento di carattere sociale viene svolto dall'Assistente Sociale competente che, attraverso strumenti professionali specifici, tende a verificare la domanda espressa dalla persona o dal nucleo, i bisogni che vi sottendono, le risorse presenti e ad individuare gli interventi necessari, elaborando un percorso di aiuto e sostegno individualizzato e condiviso.

Tale percorso prevede la collaborazione ed attivazione delle risorse della persona, della rete familiare e sociale, dei servizi pubblici e del privato sociale.

Il piano individualizzato può richiedere l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona o dei componenti del nucleo familiare.

Per ogni richiesta, l'Assistente Sociale elabora una relazione sociale finalizzata ad accertare la condizione di disagio ed a formulare proposte di intervento.

Art.7

Commissione Consultiva "Servizi Sociali" e valutazione delle domande

Le richieste presentate, corredate dalla documentazione necessaria ed accompagnate dalla relazione dell'Assistente Sociale, vengono presentate alla Commissione Consultiva "Servizi Sociali", i cui componenti sono nominati con decreto del Sindaco previa verifica dei seguenti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000:

SPAZIO NON
UTILIZZABILE

- *che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione di pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;*
- *di non avere subito procedimenti penali e/o amministrativi che abbiano comportato la dispensa, destituzione o interdizione dai pubblici impieghi, ovvero di non avere in corso alcuno di tali procedimenti;*
- *che nei propri confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.lgs 8 Giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;*
- *di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni che possono influire sulla moralità;*
- *di non essere amministratore e/o dipendente con poteri di rappresentanza di enti, organi o istituti non comunali che potrebbero esser destinatari di contributi o erogazioni elargite dalla commissione servizi sociali;*
- *di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.*

La Commissione si riunisce di norma due/tre volte l'anno alla presenza degli istruttori dell'Ufficio socio- culturale.

La Commissione, esaminate le istanze ed analizzate le situazioni ed i progetti di aiuto elaborati, formula, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per ogni singola istanza, parere non vincolante contenente indicazioni rispetto agli interventi proposti ed alle modalità di erogazione.

I pareri espressi dalla Commissione, sono raccolti nel verbale redatto ad ogni seduta.

Art.8

Fase decisoria ed esecutiva

La Giunta Comunale, esaminato il verbale della seduta della Commissione Consultiva "Servizi Sociali" e tenuto conto dei pareri espressi, decide in ordine agli interventi erogabili deliberando in merito e affidando al Responsabile del Servizio competente l'adozione dei successivi atti di gestione.

Art. 9

Casi particolari

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, la Giunta Comunale potrà adottare decisioni su segnalazione dell'Assistente Sociale.

Art.10

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento sono trattati secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 196/2003.

I singoli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del predetto D. Lgs. n. 196/2003.

Titolare del trattamento è il Comune di Castelvetro P.no.

I dati possono essere oggetto di comunicazione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

SPAZIO NON
UTILIZZARE